

ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONALE SULLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA AD EBAV DAL 2011

Il giorno 22 aprile 2011 presso la sede della Confartigianato del Veneto, in Marghera Venezia, si sono incontrate:


- la **CONFARTIGIANATO IMPRESE del Veneto**, rappresentata dal Presidente Sbalchiero Giuseppe, assistito dal Segretario Patrizio Morettin, dal Responsabile della divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto e dal sig. Oscar Rigoni, funzionario del medesimo settore;
- la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Oreste Parisato, assistito dal Segretario generale regionale Mario Borin e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Luigi Fiorot;
- la **CASARTIGIANI del Veneto**, rappresentata dal Presidente Roberto Pignata, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Zenone Giuliano e da Umberto D'Aliberti;

e

- la **CGIL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario regionale Patrizio Tonon e da Luciano Milan;
- la **CISL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario regionale Giulio Fortuni e da Giancarlo Pegoraro;
- la **UIL regionale Veneto**, rappresentata da Giannino Rizzo.

PREMESSO CHE

- la costituzione dell'Ente Bilaterale Artigianato Veneto trova la sua origine nell'ambito degli accordi interconfederali regionali stipulati tra le parti;
- l'attività della bilateralità veneta è stata man mano rafforzata attraverso la contrattazione di secondo livello che ha raggiunto negli anni la generalità delle categorie artigiane interessate ed individuato servizi destinati ai lavoratori ed alle imprese;



- le parti hanno inteso modificare ed ampliare la tipologia delle imprese e loro dipendenti iscrivibili ad Ebav sulla base dell'evoluzione della sfera di applicazione della contrattazione collettiva anche ad imprese non artigiane;

- l'accordo interconfederale regionale del 14/12/2010 ha anche previsto che le imprese non artigiane che non rientrano nella sfera di applicazione dei contratti collettivi dell'artigianato possono aderire all'Ebav in base a specifica pattuizione tra le AA.e le OO.SS. a livello nazionale o territoriale che ne determini limiti e modalità;


LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Con il presente accordo le parti intendono fornire un quadro di regole coordinato che permetta agli iscritti (imprese e dipendenti) ad Ebav ed a tutti coloro che operano nell'ambito applicativo delle normative riguardanti la bilateralità di agire correttamente alla luce delle nuove disposizioni in materia di versamenti dovuti alla bilateralità e pertanto convengono quanto segue:

1) MODALITA' DI ISCRIZIONE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DELL'ENTE

Le aziende ed i loro dipendenti in forza, così come definite dall'art. B) dell'accordo interconfederale del 14/12/2010, si intendono automaticamente **iscritte alle gestioni dei servizi di Ebav** nel mese in cui avviene il primo versamento delle quote: la denuncia dei lavoratori occupati effettuata tramite il mod. B01 elettronico diviene in tal caso domanda di iscrizione. I dipendenti assunti successivamente saranno comunque inseriti dall'azienda nel mod. B01 elettronico; con l'effettuazione per lo stesso mese di assunzione del versamento a loro riferito questi dipendenti risulteranno automaticamente iscritti alle gestioni dei servizi dell'ente. Sono iscrivibili ad Ebav tutte le tipologie di rapporto di lavoro dipendente con la sola esclusione di quelle richiamate all'art. C) dell'accordo interconfederale regionale del 14/12/2010, vale a dire lavoratori a domicilio e lavoratori a chiamata nonché i lavoratori con rapporto di lavoro a part time pari o inferiore al 10% dell'orario contrattuale su base settimanale/mensile/annuale.

L'iscrizione alla gestione dei servizi non dà luogo automaticamente alla possibilità di accedere alle prestazioni o a eventuali norme premiali previste dalla contrattazione per le quali necessita una regolarità contributiva disciplinata rispettivamente dagli art. 3 o 7 del presente accordo.



2) QUOTE EBAV A CARICO DEI DIPENDENTI

Considerato il nuovo regime di bilateralità introdotto dalle normative interconfederali regionali del 14 dicembre 2010, la cui adesione rimane in capo all'impresa, le parti convengono che il versamento ad Ebav delle quote di primo e secondo livello trattenute ai lavoratori divenga dal **1 aprile 2011** obbligazione contributiva anche a carico del lavoratore per la quota di sua pertinenza definita dagli accordi regionali. Per le quote regionali NRS continueranno ad applicarsi gli accordi previgenti.

3) REQUISITI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

Le prestazioni dell'Ente sono ciascuna soggetta a specifiche regole di accesso. L'accesso alla prestazione avverrà a condizione che vi sia da parte dell'azienda il versamento completo e continuativo della contribuzione all'ente nei 12 mesi precedenti effettivamente verificabili dall'ente. Nel caso di trasferimento e/o trasformazione di azienda valgono le contribuzioni versate con la precedente denominazione aziendale.

Per le aziende di nuova costituzione e/o per le aziende senza dipendenti che procedono all'assunzione di personale e/o per le aziende che entrano ex novo nella sfera di applicazione della contrattazione artigiana, azienda e dipendenti possono richiedere prestazioni a partire dal 3° mese successivo a quello del primo versamento all'ente purché l'azienda abbia operato il versamento completo e continuativo della contribuzione all'Ente per almeno tre mesi.

I termini di cui al punto precedente, riferiti alle imprese descritte nel medesimo capoverso, si applicano a tutte le prestazioni con l'unica eccezione delle prestazioni del Fondo Crisi Area Settore alle quali i dipendenti potranno accedere dal mese del primo versamento.

L'erogazione di tutte le prestazioni, benefici o sussidi dell'Ente potrà avvenire solamente nei limiti delle disponibilità dei fondi specifici esistenti.

4) DENUNCIA DEI LAVORATORI OCCUPATI

Nel caso in cui vi siano dipendenti per i quali, ai sensi dell'art. 6 punto 11 dell'accordo interconfederale regionale 14/12/2010 riguardante i limiti di imponibile fiscale da assumere come base per l'obbligo di versamento delle quote, non vi sia l'obbligo di versamento della relativa contribuzione, ai fini della regolarità contributiva l'azienda è comunque tenuta ad evidenziarli nel modello B01 elettronico con contribuzione a zero.

Rizzo

2011

AS

3

5) MANTENIMENTO DEI BENEFICI IN ASSENZA DI CONTRIBUZIONE

Viene confermato l'art.6 del regolamento attualmente in vigore.

6) ACCESSO IMMEDIATO DELL'AZIENDA ALLE PRESTAZIONI

Le imprese di cui al primo alinea dell'art. B) dell'accordo interconfederale regionale del 14 dicembre 2010 non iscritte alla gestione dei servizi Ebav possono accedere immediatamente alle prestazioni qualora venga effettuato il pagamento delle quote dovute e riferite ai 60 mesi precedenti.

L'azienda dovrà operare il calcolo delle quote pregresse distinguendo quelle dovute sino al 31 dicembre 2010 (il cui versamento sarà effettuato con le modalità in atto sino a quella data direttamente in Ebav) e quelle dovute dal 1 gennaio 2011 (il cui versamento sarà effettuato unicamente tramite modello F24).

Tenendo conto di quanto sopra esposto, il calcolo sarà basato sul numero dei dipendenti in forza nel mese precedente al versamento **rispettivamente moltiplicato:**

- per il periodo sino al 31 dicembre 2010 per le quote in vigore al 31 dicembre 2010 e per i mesi in cui le quote sono dovute
- per il periodo a decorrere dal 1 gennaio 2011 per le quote in vigore nel mese precedente al versamento e per i mesi in cui le quote sono dovute.

Le modalità di pagamento saranno definite da Ebav.

7) AZIENDE ADERENTI AD EBAV E CLAUSOLE PREMIALI

Relativamente alle norme premiali, introdotte anche dalla contrattazione regionale, che riguardano la possibilità di applicare alcune disposizioni in via esclusiva alle sole imprese iscritte (o aderenti) ad Ebav, le parti convengono che è richiesta all'impresa la regolarità contributiva a partire dai 6 mesi precedenti il periodo di applicazione della suddetta normativa e per tutto il periodo di tale applicazione premiale.

8) APPLICAZIONE DELL'ART C PUNTO 11 DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONALE 14 DICEMBRE 2010

Qualora per effetto dell'applicazione della normativa fiscale vigente i lavoratori dipendenti dalle imprese risultino privi dell'imponibile fiscale, pur in presenza di imponibile previdenziale, ai fini dell'applicazione della norma soprarichiamata il versamento della quota intera o ridotta sarà in tal caso esclusivamente riferita all'imponibile previdenziale.

Rizzo *gest* *St* *W* *MS*

9) PAGAMENTO DELLA QUOTA EAR DI 25 EURO DA PARTE DELLE IMPRESE NON ADERENTI AD EBAV

Le parti, confermando l'art. H) dell'accordo interconfederale di cui alla premessa, convengono che l'applicazione della quota mensile EAR pari ad € 25,00 abbia efficacia per tutte le imprese non iscritte ad Ebav nonché per quelle imprese già iscritte che non operino *a partire dal gennaio 2011* i relativi versamenti per 6 mesi anche non consecutivi. In questo caso dal settimo mese non versato l'azienda dovrà erogare l'EAR ai propri dipendenti, rimanendo in debito con l'Ente relativamente ai sei mesi non versati.

10) NORMA GENERALE


Le regole pattuite nel presente accordo applicano in maniera esclusiva il complesso di regole derivanti dalle intese e dalla contrattazione nazionale in materia.

Le parti convengono che le norme qui richiamate sono di immediata applicazione. Le modifiche al regolamento dell'Ebav prodotte dal presente accordo saranno inserite in un nuovo testo regolamentare.


CONFARTIGIANATO IMPRESE
DEL VENETO



CNA DEL VENETO




CASARTIGIANI DEL VENETO



CGIL VENETO



CISL VENETO



UIL VENETO

